

RIVISTA STORICA ITALIANA

ANNO LXXVI - FASCICOLO IV



NAPOLI
EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE
1964.

UN FEUDO VENEZIANO NEL REGNO DI SICILIA

Dal matrimonio di Tancredi d'Altavilla conte di Lecce (il re Tancredi) e di Sibilla d'Acerra (sorella del conte Riccardo) nacquero, insieme coi due maschi Ruggero e Guglielmo, tre femmine, Alberia (Elvira), Costanza e Medania, imprigionate poi da Enrico VI e detenute, almeno sino al 1198, a Hohenburg in Alsazia¹. Estinta la successione maschile del re (Ruggero premorì al padre; Guglielmo, e cioè Guglielmo III, finì nel modo che tutti sanno), pretese ereditarie furono avanzate dalle donne: e certamente dal matrimonio di Elvira con Gualtieri di Brienne derivò la candidatura dei Brienne sulla contea di Lecce². Costanza, per suo conto, andò sposa, circa il 1213, al doge di Venezia Pietro Ziani, che, vedovo senza prole di Maria Basejo, vide allietate le sue seconde nozze da un figlio, Marco, e da due figlie, Marchesina e Maria³.

Non saprei dire quando si avverasse, primamente, l'urto tra gli eredi di Elvira e quelli di Costanza. Certo è che, lungo le lotte tra Svevi e Papato nell'Italia meridionale, Lecce rimase effettivo possesso della parte sveva. Né rivendicazioni specifiche al riguardo i Veneziani avanzarono nei loro trattati d'alleanza con papa Gregorio IX (1239), nei quali è pur fatto cenno dell'impegno della Santa Sede di riconoscere allo Stato veneziano, a guerra compiuta, il possesso di Barletta e di Salpi e delle loro adiacenze⁴;

¹ Per tutti cfr. in proposito FERDINANDO CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, Paris, 1907, vol. II, pp. 428 sgg.

² Ivi. Per i Brienne a Lecce, tra i tanti, cfr. FRANCESCO CERONE, *La sovranità napoletana sulla Morea e sulle isole vicine*, in « Archivio storico per le province napoletane », XLI (1916), p. 259; ALESSANDRO CUTOLO, *Maria d'Enghien*, Napoli, Itet, 1929, p. 1 sgg. e segnatamente 7 sgg.

³ ANDREA DANDOLO, *Chronicon*, a cura di Ester Pastorello, Bologna, Zanichelli, 1938-58 (nel *Nuovo Muratori*, XII-1), p. 285: e cfr., per tutti, EMANUELE CICOGNA, *Delle iscrizioni veneziane*, vol. IV (Venezia, 1834), p. 536; nonché SAMUELE ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*², Venezia, Fuga, 1925, II, pp. 210-11.

⁴ Archivio di Stato di Venezia, *Pacta, Liber albus*, ff. 275b-280b: cfr. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici II*, V, 390 sgg.; BOEHMER-FICKER-WINCKELMANN, *Regesta Imperii*, V, 1242, n. 7259; A. DANDOLO, *Chronicon*, ed. cit., p. 296 sgg.; *Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori* a cura di Luigi Tommaso Belgrano e Cesare Imperiale di Sant'Angelo, vol. III (Roma, R. Istituto storico italiano, 1923), p. 92; e, per tutti, MARINO COLANGELO, *Le relazioni commerciali di Venezia con la Puglia da Federico II a Carlo d'Angiò*, Trani, Vecchi, 1925, pp. 9 sgg. Un cenno in

né sembra che i Veneziani riuscissero a occupare la contea di Lecce durante le loro spedizioni territoriali su territorio pugliese mentre ferveva la guerra con Federico II⁵.

Resta provato, per altro, che già durante il regno di Corrado IV e nei primi tempi di Manfredi gli eredi Ziani (e gioverà ricordare che da anni viveva a Venezia una delle sorelle dell'antica dogaressa, la contessa Medania⁶) tentarono di adire in proposito la Santa Sede: onde il 18 febbraio 1252 (Perugia) papa Innocenzo IV investiva della contea leccese Marco Ziani, conte di Arbe e figlio del morto doge, quale erede dell'anzidetto Tancredi e benemerito della Chiesa, e avverso qualsiasi pretesa del cugino Tigrizio di Mutignano e dei suoi figli⁷.

Cavaliere di primo rango e sempre ascoltato a Venezia, ove fu tra i grandi elettori del doge Ranieri Zeno, ch'egli stesso trasse da Fermo (ov'era podestà) sulla Laguna⁸ e direttore di campo della giostra tenuta in suo onore (1253)⁹, lo Ziani nel proprio testamento, redatto nel 1253, costituì suoi commissari, insieme con altri, la zia Medania e la sorella Marchesina col marito Marco Badoèr¹⁰: onde non parrà strano che, alla sua morte (febbraio 1254), lo stesso pontefice rinnovasse all'anzidetta Marchesina l'investitura di Lecce, aggiungendovi quella della contea di Andria: investitura che, scomparso Innocenzo, fu perfezionata dal suo successore Alessandro IV (Napoli, 13 aprile 1255)¹¹. Ma, per quanto fosse nominato un cardinale incaricato di procedere sul posto alla cerimonia formale dell'investitura¹², è da ritenere che i decreti pontifici si risolvessero in riconoscimento puramente nominale di una pretesa ereditaria, anche se Marchesina Ziani, e, per lei, suo marito, non dimisero alcun tentativo per concretare il loro proposito; e non esitarono poi ad adire la stessa Gran Corte angioina, quando il Regno di Sicilia passò a Carlo I d'Angiò.

Dei cinque Marco Badoèr viventi verso la metà del Duecento, sembra

FRANCESCO CARABELLESE, *Le relazioni commerciali fra la Puglia e la Repubblica di Venezia dal secolo X al XV*, Trani, Vecchi, 1897, pp. 52 sgg.: cfr., altresì, HEINRICH KRETSCHMAYR, *Geschichte von Venedig*, vol. II (Gotha, 1920), pp. 305 sgg. e *passim*.

⁵ Per tutti, S. ROMANIN, *op. cit.*, II, 210-11 e 232: e cfr. G. GUERRIERI, *Le relazioni tra Venezia e Terra d'Otranto fino al 1530*, Trani, Vecchi, 1903, pp. 17 sgg., il quale pone in dubbio le pretese degli Ziani su Lecce e persino le nozze tra Pietro Ziani e Costanza d'Altavilla.

⁶ E. CICOGNA, *Iscrizioni citt.*, IV, p. 537.

⁷ *Les registres d'Innocent IV* a cura di Elie Berges, vol. III (Paris 1897), p. 23, nn. 5557, 5558: e cfr. M. G. H., *Epistulae pontificum selectae*, ed. Rodenberg, vol. III, pp. 113-14; nonché *Regesta Imperii* citt., V, p. 1367, n. 8454; e BARTOLOMEO CAPASSO, *Historia diplomatica Regni Siciliae inde ab anno 1250 ad annum 1266*, Napoli 1874, p. 29, n. 50.

⁸ A. DANDOLO, *Chronicon*, ed. cit., p. 305.

⁹ E. CICOGNA, *Iscrizioni citt.*, IV, 537: e cfr. ROBERTO CESSI, *Storia della Repubblica di Venezia*, Milano-Messina, Principato, 1944, vol. I, pp. 238 sgg.

¹⁰ E. CICOGNA, *Iscrizioni citt.*, IV, pp. 536-37.

¹¹ *Les registres d'Alexandre IV* a cura di C. Bourel de La Roncière, J. de Love e A. Coulon, vol. I (Paris 1902), p. 88, nn. 320 e 321: e cfr. M. G. H., *Epistulae* citt., III, pp. 353-54; nonché *Regesta Imperii* citt., V, p. 1415, n. 8979, e B. CAPASSO, *op. cit.*, p. 110.

¹² *Ivi*.

che il marito della Ziani sia quello detto *il Maggiore*, residente a Santa Giustina, nel sestiere di Castello¹³. Importante uomo politico e benemerito di parte guelfa, per aver partecipato, tra l'altro, alla crociata scatenata contro Ezzelino da Romano¹⁴; e, più tardi, podestà di Treviso (1259 sgg.) e ambasciatore veneziano, insieme con Egidio Querini, Giacomo Contarini, Andrea Ferro, presso il nuovo pontefice Urbano IV (1261)¹⁵, il Badoèr, divenuto altresì provveditore d'armata contro i Bolognesi¹⁶, dovè probabilmente al suo rango la deliberazione del Maggior Consiglio veneziano dell'11 maggio 1270, che gli consentiva di ricevere feudi dalla Corte siciliana¹⁷.

Per altro, il tentativo di assicurarsi Andria e Lecce fallì. Su tanto, ci furono un procedimento politico-giudiziario e una sentenza regolare, non favorevoli alla coppia veneziana. E la Corte angioina si limitò a riconoscere i buoni servizi del Badoèr e a compensarlo della delusione patita, prescrivendo ai doganieri di Trani di versargli annualmente 120 once d'oro, sin quando il re non lo avesse provveduto stabilmente di altro feudo destinato a risarcirlo dei diritti perduti (13 settembre 1272)¹⁸. Promessa, quest'ultima, mantenuta il 12 maggio 1273 (Foggia), mercè la rinfedazione alla coppia Badoèr di taluni, almeno, dei beni e diritti feudali, appartenuti un tempo, in Terra di Lavoro, alla defunta Alessandra, moglie di Roberto d'Azia e figlia di un *quondam* Giovanni, figlio, a sua volta, di Raone di Capua; e l'introduzione del nome della Ziani nel diploma d'investitura conferma che la Corte intendeva porre la parola fine proprio alla contesa ereditaria sul Leccese¹⁹.

¹³ FORTUNATO OLMO, *Dell'origine della famiglia Badoera*, in *Arbori e croniche delli cittadini veneti e d'alcune case patrizie*, ms. della Biblioteca nazionale Marciana di Venezia, mss. italiani, classe VII, n. 90 (n. 8029), ff. 138b, 157b sgg. Su Marco Badoèr suffraga ora la voce elaborata da L. BASTIANELLI per il *Dizionario biografico degli Italiani*, V, pp. 121-122, nella quale, per la confusione stessa delle fonti, s'incontra qualche elemento, quale l'anno della morte del Badoèr, che è da riferire a un omonimo.

¹⁴ A. DANDOLO, *Chronicon*, ed. cit., p. 307; *Regesta Imperii* citt., V, p. 2016 n. 1399b; MARCO BARBARO, *Genealogie delle famiglie venete*, ms. della Biblioteca nazionale Marciana di Venezia, mss. italiani, classe VII, nn. 925-28 (8594-97), vol. I, f. 29a sgg.; nonché, per tutti, EDOUARD JORDAN, *Les origines de la domination angevine en Italie*, Paris, 1909, p. 98.

¹⁵ A. DANDOLO, *op. cit.*, p. 311; M. BARBARO, *l. c.*, e cfr. E. JORDAN, *op. cit.*, pp. 128-9.

¹⁶ A. DANDOLO, *cit.*, p. 318; M. BARBARO, *l. c.* Poco attendibile, in genere, il racconto di GIROLAMO ALESSANDRO CAPELLARI, *Il Campidoglio veneto*, ms. della Biblioteca nazionale Marciana di Venezia, mss. italiani, classe VII, nn. 15-18 (8306-08), vol. I, f. 62b.

¹⁷ ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Maggior Consiglio, Secreta, rubrica 1268-1274*, f. 7; e cfr. ROBERTO CESSI, *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia* (negli *Atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831*), Bologna 1931 sgg., vol. II, p. 395; nonché NICOLA NICOLINI, *Codice diplomatico sui rapporti veneto-napoletani durante i regni di Carlo I e Carlo II d'Angiò*, d'imminente pubblicazione nei *Regesta chartarum* dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo, p. 21, n. 25.

¹⁸ ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Registri Angioini*, vol. XV, f. 53a, ora in N. NICOLINI, *Cod. cit.*, p. 51, n. 64; e cfr. RICCARDO FILANGIERI, *I registri della Cancelleria angioina ricostruiti con la collaborazione degli archivisti napoletani*, Napoli, 1950 sgg., vol. IX, pp. 53-4 (XLII, n. 187), che cita altresì SICOLA, *Repertorio* 2, f. 242 e CHIARITO, *Repertorio* 29, f. 240b. Si veda inoltre, anche per un cenno (non documentato, per altro) sull'attività del Badoèr in Levante, FRANCESCO CARABELLESE, *Carlo I d'Angiò nei rapporti con Venezia e con l'Oriente*, Bari, 1911, pp. 144-45.

¹⁹ *Registri Angioini* citt., vol. XXI, ff. 41b-44a: ora in N. NICOLINI, *Codice cit.*,

Più che di un feudo unitario, si trattava, per altro, sia pure sottoposti a regime feudale, di un coacervo di poderi, case, diritti vari sia nella città di Capua sia nel suo territorio, e talvolta in posizioni lontane tra loro, tra il Volturmo e il Triflisco, da Pontelatrone a Caiazzo e via discorrendo. A Capua era, evidentemente, la dimora signorile, rappresentata da due abitazioni contigue con una corte; e nella stessa città il feudatario vantava la proprietà di parecchie botteghe; di non pochi appezzamenti di terra; di taluni redditi non meglio specificati, ma derivati con ogni evidenza da diritti feudali e da affitti. Nel territorio capuano, invece, insieme con caseggiati di varia importanza, siti prevalentemente nei casali, e cogli anzidetti e numerosi redditi in danaro e in natura, si alternavano appoderamenti di varia estensione, dei quali, per altro, i più vasti (uno raggiungeva le 250 moggia) erano incolti o capaci di produrre soltanto fieno o lavorati in piccola parte; anche se va detto che non mancavano mulini, approdi fluviali, caseggiati importanti, uliveti, vigneti. Parte delle case e delle terre era tenuta e amministrata direttamente dal feudatario (« *in demanio* »). Parte, invece, risultava soggetta a reddito fisso, in danaro o in natura o in danaro e in natura insieme, da versare, secondo l'uso, nelle ricorrenze del Natale, della Pasqua e dell'attuale Ferragosto (« *in festo Sancte Marie de mense augusti* »), non senza che, per talune debitanze minori, i termini fossero del Natale e della Pasqua o del solo Natale o della sola Pasqua o del solo Ferragosto. Il grosso, finalmente, era lavorato da vari intestatari, variamente, « *ad septimam* », « *ad nonam* », « *ad sextam* », « *ad quintam* », « *ad quartam* », « *ad mediam* », « *ad terciam partem fructuum provenientium* » dagli stessi poderi.

Non facile, naturalmente, l'amministrazione di tutta questa roba, affidata in prevalenza a varie famiglie di villici e coltivatori, su basi contrattuali diverse, e sita in territori diversi. Si trattava, insomma, della parte feudale di un cospicuo asse ereditario composto di appezzamenti assai probabilmente di diversa origine; e perciò stesso esposto alla naturale tendenza alla disgregazione. Diversa cosa, pertanto, dalla contea di Andria e Lecce, che i coniugi Badoèr avevano primamente sognata, se pur l'avevano mai sognata: ché la concretezza mercantile veneziana doveva aver ben suggerito al Badoèr che le rivendicazioni avanzate sulle contee pugliesi difficilmente gli avrebbero procurato uno dei feudi-chiave del Regno di Sicilia. E non è nemmeno detto che i possedimenti di Alessandra di Azzia passassero interi ai nuovi feudatari (quelli allodiali erano esplicitamente esclusi). A far credere il contrario vale, anzi, la coincidenza singolare che il reddito annuo dei beni infeudati ascendesse proprio a 120 once²⁰: le 120 once, che la Corte angioina s'era già provvisoriamente

pp. 58-71, n. 76: cfr. R. FILANGIERI, *op. cit.*, IX, pp. 219-227 (XLVII, n. 121), che cita altresì l'Archivio Sanseverino di Bisignano, 2^a num., fasc. 37, e CHIARITO, *Repertorio* 30, ff. 52b-54; SICOLA, *Repertorio* 2, f. 277b; *Index familiarum*, f. 666. Su tanto, NICOLA NICOLINI, *Integrazioni angioine*, Napoli, 1962, in « *Atti dell'Accademia pontaniana di Napoli* », n.s., XI, p. 63 sgg. Sui Raone o Filraone o Firrao, BIAGIO ALDIMARI, *Memorie storiche di diverse famiglie nobili così napoletane come forastiere*, Firenze, 1961, pp. 297-300.

²⁰ Ivi.

impegnata a versare annualmente alla coppia veneziana per la mancata cessione della contea pugliese.

Checché sia di ciò, i Badoèr accettarono il feudo e delegarono a riceverne l'investitura il lucchese Pagano Montanini (Pagano da Lucca), investito ufficialmente da Anselmo Mazzone di Napoli, commissario a sua volta del maestro portolano e procuratore di Principato, Terra di Lavoro e Abruzzo Sergio Pinto di Ravello, l'8 luglio 1273²¹; e per molti anni, poi, procuratore e amministratore dei beni di Terra di Lavoro dei nuovi signori e dei loro eredi²².

Il 20 luglio dello stesso anno un nuovo strumento precisava che i maestri razionali napoletani, amministratori interinali dei beni anzidetti prima dell'investitura, avevano concesso in affitto terre e beni a Giovanni della Rocca, Pietro Campione e Pellegrino de Grimaldi di Santa Maria alla Fossa per 36 once annue, 403 tomoli di frumento, 203 di orzo, 48 di fave e 70 di farro²³. E un mandato del principe vicario dello stesso giorno (Venosa) prescriveva che al Badoèr fossero rimessi i cespiti maturati dal 12 maggio (data della concessione): onde il Montanini riceveva, rilasciandone regolare quietanza, un'oncia e nove tari in danaro, 403 tomoli di frumento, 203 di orzo, 48 di fave, 69 di farro²⁴.

Somma, per altro, diversa da quella attesa dal Badoèr, che protestò vivacemente e sembra di persona presso la Cancelleria Angioina (« eodem Marco nuper referente », dicono gli atti ufficiali), ottenendo, il 26 agosto 1274, un mandato al giustiziere di Terra di Lavoro, acciò il Pinto elargisse a lui o, meglio, al suo procuratore piena soddisfazione²⁵. E nel tempo medesimo insisteva perché gli si liquidassero definitivamente i residui della concessione provvisoria del 1272, ammontanti, ormai, a 164 once: delle quali la Camera regia pagò direttamente la metà; e l'altra metà, con mandato del 5 settembre 1274, ordinò ai doganieri di Trani di soddisfare coi proventi del loro ufficio²⁶. Pagamento, per altro, non praticato nemmeno dopo un secondo ordine del 4 maggio 1277²⁷, e neppure un terzo, del 23 settembre 1277 (Melfi), a Costanzo d'Afflitto secreto di Puglia²⁸. Il d'Afflitto, anzi, ebbe tutto il tempo di morire senza

²¹ ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Fascicoli angioini*, vol. XXXII, f. 55a: ora in N. NICOLINI, *Codice cit.*, pp. 76-77, n. 83.

²² Vedi appresso.

²³ *Fascicoli angioini*, l. c.

²⁴ Ivi.

²⁵ Archivio cit., *Registri Angioini*, vol. XXI, f. 124b: ora in N. NICOLINI, *Codice cit.*, pp. 95-6, n. 107; e cfr. R. FILANGIERI, *I registri citt.*, vol. XI, pp. 44-45 (LIV, n. 78), che si avvale altresì di un fascicolo allegato alla pergamena 37 dell'Archivio Sanseverino di Bisignano; e rinvia al *Repertorio 30* del CHIARITO, f. 66 e al *Repertorio 2* del SICOLA, f. 289; nonchè all'*Index familiarum*, f. 666.

²⁶ *Registri citt.*, vol. XIX, f. 123b: ora in N. NICOLINI, *Codice cit.*, pp. 96-7, n. 108; e cfr. F. CARABELLESE, *Carlo d'Angiò cit.*, pp. 29 e 147; R. FILANGIERI, *I registri*, XII, p. 159 (LXIV, n. 8).

²⁷ *Registri citt.*, vol. XXV, f. 70a: ora in N. NICOLINI, *Codice cit.*, pp. 177-79, n. 173; e cfr. J. MAZZOLENI, in FILANGIERI, *I registri citt.*, XVI, pp. 52-3 (LXXVIII, n. 170).

²⁸ *Registri Angioini*, vol. XXVIII, f. 12b: ora in N. NICOLINI, *Codice cit.*, pp. 215-16, n. 203; e cfr. F. CARABELLESE, *op. cit.*, p. 146.

versare alcunché: e solo l'intervento del console generale veneto nel Regno ser Giovanni Marcello, intervento, dovuto, probabilmente, all'importanza sempre maggiore acquisita a Venezia dal Badoèr, che nel 1275 fu tra i rettori del dogado per la preparazione dell'elezione del nuovo doge Contarini, e nel 1278 andò poi ambasciatore, insieme con Andrea Zen e Ghiberto Dandolo, a Niccolò III²⁹, procurò al suo successore un nuovo ordine del 31 gennaio 1278 (Belvedere)³⁰, dal quale, per altro, l'interessato non riuscì a trarre se non 52 once. Pertanto, dopo aver ottenuto, il 10 novembre 1279, una proroga all'obbligo della *monstra* feudale dinanzi al giustiziere di Terra di Lavoro³¹, e il 29 novembre, insieme con l'estensione della proroga sino alla prossima Pasqua, la cancellazione d'ogni processo intentatogli dall'anzidetto giustiziere³², al Badoèr toccò attendere il 10 aprile 1280 perché un nuovo ordine al secreto di Puglia gli rendesse piena soddisfazione³³.

Da quanto si è detto sinora emerge che, se la Corte angioina aveva voluto provvedere Marchesina Ziani e i suoi eredi sostanzialmente di una rendita, atteggiamento non molto dissimile fu assunto dai Badoèr di fronte ai loro beni immobiliari del Regno, che essi considerarono essenzialmente un cespite di difficile esazione. Sagace uomo d'affari, oltre che politico eminente, Marco ebbe la mano felice nello scegliere, quale suo amministratore, il Montanini: il quale è da presumere che fosse in regolare corrispondenza col suo signore veneziano; e certo non risparmiò cure per rappresentare nel Regno lui e i suoi eredi il meglio che si potesse. Può dirsi, anzi, che la storia del feudo dei Badoèr dura, in definitiva, gli anni della sua amministrazione.

Quanto al Badoèr, pare che proprio nel 1278 egli facesse testamento, ordinando di essere seppellito nella basilica di Santa Maria dei Frari³⁴. Nel 1281 andava podestà di Chioggia³⁵; e occorse la guerra del Vespro perché la sua figura di feudatario di Sua Maestà siciliana investisse la sua stessa vita veneziana. Ché Venezia, pur firmataria del patto di Orvieto (1281), definì invece la sua neutralità nel nuovo conflitto³⁶; e pertanto il Badoèr, tenuto all'osservanza degli obblighi feudali nel Regno, dovè adoperarsi per strappare al Maggior Consiglio veneziano, il 15 aprile 1284, l'autorizzazione a compiere il dover suo di feudatario angioino, anche dopo il divieto espresso a tutti i Veneziani di servire con le armi qualsiasi signore o Stato³⁷.

²⁹ A. DANDOLO, *Chronicon* cit., pp. 321 e 324.

³⁰ *Registri* cit., I, f. 141a e XXVIII, f. 19a; ora in N. NICOLINI, *Codice* cit., p. 223, n. 213; e cfr. F. CARABELLESE, *Carlo d'Angiò* cit., pp. 144-45.

³¹ *Registri* cit., vol. XXXIV, f. 122b.

³² *Ivi*, f. 123a; e cfr. C. MINIERI RICCIO, *Il regno di Carlo I d'Angiò dal 1273 al 1283*, in « Archivio storico italiano », IV serie, II (1878), pp. 362-63.

³³ *Registri* cit., vol. XXXV, f. 40b.

³⁴ M. BARBARO, *op. e l. cit.*

³⁵ *Ivi*.

³⁶ Per tutti, N. NICOLINI, *Sui rapporti diplomatici veneto-napoletani durante i regni di Carlo I e Carlo II d'Angiò*, Napoli, 1935 (estr. dall'« Archivio storico per le province napoletane »), p. 42 sgg. (dell'estratto).

³⁷ ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Maggior Consiglio, Liber Luna*, f. 33a; e cfr. R. CESSI, *Deliberazioni* cit., III, p. 61, n. 16.

Non so dire s'egli riuscisse a venire personalmente nel Regno. Certo è che il 20 settembre 1284 era già morto e i suoi beni mobili napoletani si trovavano sequestrati dal secreto di Terra di Lavoro, al quale, in quel giorno, fu diretto l'ordine di consegnarli a un messo di Enrico di Brienne conte di Lecce « *pro parte heredum eiusdem Marci* » e di non occuparsene più³⁸. Il nome stesso del Brienne, cugino di Marchesina Ziani, lascia intendere che, in quei giorni turbinosi, di parenti stretti del morto nel Regno non ve ne fossero, e che la Corte o s'era dimenticata del tutto dell'esistenza del Montanini (il procuratore feudale dei Badoèr) o riteneva la sua procura insufficiente alla bisogna; e, in definitiva, non si sa su proposta di chi (fors'anche dello stesso Brienne), aveva preferito il conte di Lecce.

Peraltro, anche se una misura consimile influì sull'amministrazione del feudo capuano, si trattò di cosa momentanea: ché già nel maggio 1286 il Montanini riappare ufficialmente procuratore dei beni feudali e della vedova Marchesina e del figlio del defunto, Marino³⁹, il quale, alla morte del padre, non pare che fosse nel Regno né che vi si recasse immediatamente ad assumere la successione paterna. Probabilmente, gli dava già molto da fare l'amministrazione della sua fortuna nel Nord, già cospicua un tempo, ed enormemente accresciuta dal suo matrimonio con Balzanella da Péraga, dal quale derivarono appunto, i Badoèr-Péraga⁴⁰. Sia lui sia la madre erano assenti dal Regno allorché furono invitati dal giustiziere di Terra di Lavoro a presentarsi a Matera, « *cum servicio debito* » per i loro possedimenti feudali, per la rivista decretata dal combajulo del Regno Roberto d'Artois (1286)⁴¹. Il pronto intervento del Montanini presso la Corte, che si trovava allora a Sant'Erasmo di Capua, e il ricordo delle benemerienze del defunto Badoèr valsero agli assenti una proroga sino al giorno di san Giovanni (24 giugno) e la disposizione di non procedere contro di loro (9 maggio 1286)⁴²: disposizioni confermate circa un mese dopo (14 giugno), su richiesta dello stesso Marino, che viene detto impegnato in quel momento « *in serviciis regionum heredum* »⁴³. E a prestar servizio feudale nella compagnia del camerario del Regno Giovanni di Montfort fu, nel 1289, lo stesso Montanini, che ottenne, l'anno dopo, l'esazione della sovvenzione di rito dai vassalli da lui amministrati (21 febbraio 1290)⁴⁴.

Sempre il Montanini appare « *procuratorio nomine* » vincitore di una causa feudale intentata contro il Badoèr da Benvenuta Pandone moglie

³⁸ ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Registri Angioini*, vol. XLV, f. 12a (copia presso di me).

³⁹ Archivio citato, *Fascicoli Angioini*, vol. XXXVI, f. 25ab (copia presso di me).

⁴⁰ M. BARBARO, *l. c.*; G. A. CAPELLARI, *l. c.*, 62b. Anche su Marino suffraga un articolo del BASTIANELLI, nel cit. *Dizionario biografico degli Italiani*, V, 122-23, ed anche in questo affiorano notizie, a cominciare dall'anno della morte, che vanno riferite sicuramente a omonimi.

⁴¹ *Fascicoli angioini, l. c.*

⁴² *Ivi.*

⁴³ *Fascicoli angioini* citt., vol. XXIII, f. 19a (copia presso di me).

⁴⁴ ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Registri Angioini*, voll. L, f. 298a e LI, f. 123b (copia presso di me).

di Adenolfo Pandone, nella sua qualità di vedova di Giovanni di Raone (il padre di Alessandra d'Azzia), e diretta a ottenere la « *tertiaria* » sui beni capuani infeudati nuovamente nel 1273⁴⁵; né il Badoèr appare allora residente nel Regno: al contrario, il 19 febbraio 1291 egli testava a Padova, non senza disporre, tra gl'innumeri lasciti elargiti a ordini religiosi di Venezia e del Veneto, un legato di due oncie d'oro ai frati minori di Capua⁴⁶, e poco dopo morì. Né si sa quando, esattamente, cessassero le funzioni del Montanini, sia per morte sia per passaggio ad altre occupazioni. Si sa solo che nel novembre 1291 un figlio del defunto Marino, Pietro Badoèr, era già a Napoli, presso la Corte, a denunciare la morte del padre e a rivendicarne la successione nel Regno quale suo primogenito legittimo e naturale vivente *iure Francorum*: onde il 19 dello stesso mese si ordinava da Napoli al giustiziere di Terra di Lavoro di stabilire, insieme con tutti gli altri accertamenti, l'effettivo diritto del richiedente e di chiarire con ogni cura quale contegno padre e figlio Badoèr avessero tenuto durante la guerra del Vespro, per addivenire poi alla decisione finale⁴⁷.

Decisione che risultò positiva, se, due anni dopo, titolari del feudo risultano ancora Marchesina Badoèr e suo nipote Pietro, che mossero allora in difesa del loro procuratore nel Regno, non più specificamente indicato, riuscendo a impegnare direttamente il sovrano, che, da Tarascona, il 20 giugno 1293, ordinava al giustiziere di Terra di Lavoro di provvedere a una limitazione confinaria ufficiale dei beni dei Badoèr, insidiati, proprio per motivi confinari, dai proprietari vicini, onde « *inter homines, qui bona seu possessiones ipsis bonis feudilibus contigua tenent, et procuratorem eorundem, scandala multociens oriantur* »: uno dei tanti casi, insomma, di contese confinarie, alle quali s'intendeva porre riparo con la collocazione di « *fines lapidei* » ufficiali⁴⁸.

D'altro canto, la causa con la Pandone, vinta primamente dal Montanini, veniva discussa in appello nel 1294, e il 31 agosto di quell'anno (Aquila) affidata dal luogotenente del protonotario del Regno ad Angelo di Pando da Scala, professore di diritto civile nello Studio napoletano⁴⁹, al quale maestro giustiziere, vicemaestro giustiziere e giudici della Gran Corte erano invitati a consegnare gli atti processuali⁵⁰.

Alienazioni, usurpazioni, distrazioni territoriali, e, in più, rivendicazioni ereditarie⁵¹, cominciavano a costituire, anche per una famiglia adusata all'amministrazione di grossi patrimoni quale i Badoèr, un insieme degno di qualche attenzione diretta, ora che il Montanini sembra che non fosse più a sorreggerli nel Regno. E nel Regno « *procuratorio nomine* »

⁴⁵ Appendice, III.

⁴⁶ ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Procuratori di San Marco, Citra*, n. 142. Debbo la fotocopia dell'interessante documento alla dott. Bianca Strina dell'Archivio di Stato di Venezia, che qui cordialmente ringrazio.

⁴⁷ Appendice, I.

⁴⁸ Appendice, II.

⁴⁹ Appendice, III.

⁵⁰ Appendice, IV.

⁵¹ Appendice, VIII.

di Marchesina, tuttora viva, e del nipote Pietro, fu spedito allora un altro Badoèr, Badoero, fratello del morto Marino di Pérage e figlio del defunto Marco e della vivente Marchesina. Ma, questa sua, non fu più l'attività dell'amministratore, sibbene quella del liquidatore dei beni napoletani, che, evidentemente, la famiglia veneziana non riteneva più giovevole conservare.

Certo, Badoero Badoèr era buon uomo d'affari, e seppe scegliere il suo compratore, che fu colui che, per la sua posizione nel Regno, meglio poteva dominare la rete di interessi contrastanti e di cavilli che caratterizzavano l'asse ereditario di Marco Badoèr, il protonotario del Regno Bartolomeo di Capua⁵². La vendita avvenne, con ogni verisimiglianza, tra la fine del 1294 e i primi del 1295; e il Di Capua aveva già prestato giuramento di fedeltà e ligio omaggio il 23 febbraio di quest'anno⁵³, allorché, due giorni dopo (25 febbraio), otteneva il consenso regio a trasferire i beni acquistati al genero Tommaso Marzano, quale dote di Giovanna di Capua⁵⁴; insieme con l'ordine al giustiziere di Terra di Lavoro di procurargli, ricevuto il debito giuramento dai suoi vassalli, « *assecuracionis debite sacramenta* »⁵⁵.

Nel fatto, anche il Di Capua, e sembra lui personalmente⁵⁶, incontrò non poche difficoltà per restituire il vecchio feudo capuano alla sua integrità. Né, allo stato, i documenti dicono se vi riuscisse mai del tutto. Sola cosa certa è che ancora l'11 febbraio 1301 egli lamentava che, « *de feudo ipso, multa sunt alienata, occupata illicite seu distracta* », e chiedeva, insieme con la ricostituzione del feudo originario, una copia del diploma del 1273, « *ubi iura et bona dicti feudi describuntur particulariter* », che valesse a far luce completa sul buon fondamento delle sue rivendicazioni. Il motivo addotto, che, cioè, le limitazioni lamentate incidavano necessariamente anche sulle prestazioni feudali, e la spiccata personalità del ricorrente ebbero il loro peso perché il cancelliere del Regno si affrettasse a spedire l'incartamento richiesto al giustiziere di Terra di Lavoro e a ordinarli di praticar l'inchiesta più oculata sugli inconvenienti denunciati, e, in base a questa, di restituire *in integrum* i diritti del Di Capua su uomini e cose del territorio capuano⁵⁷.

Con una riserva, per altro: che, cioè, il giustiziere si fosse ben guardato dal porre le mani « *ad ea, que Curia nostra tenet, vel [que] alicui per eandem Curiam sint concessa seu ad annum censum per officiales Curie nostre locata* », o, ch'è peggio, a foreste e divertimenti (« *solaciis* ») regi « *deputata* »⁵⁸. Orbene, quando si pensi che una delle dimore preferite dai

⁵² Appendice, V. Sul di Capua, per tutti, C. MINIERI-RICCIO, *Cenni storici intorno i grandi uffiziali del Regno di Sicilia durante il regno di Carlo I d'Angiò*, Napoli, 1872. pp. 135 sgg.

⁵³ *Ivi.*

⁵⁴ Appendice, VI e VII.

⁵⁵ *Ivi.*

⁵⁶ Appendice, VIII.

⁵⁷ *Ivi.*

⁵⁸ *Ivi.*

sovrani era allora il castello di Sant'Erasmo di Capua (come tuttora usa dire al posto di Sant'Elmo), ai margini, cioè, dell'attuale Santa Maria di Capua (un tempo Santa Maria Maggiore sulle rovine della vecchia Capua), che allora è ragione di ritenere popolata altresì da ufficiali e servitori di Corte, la riserva avanzata dal vescovo di Lettere apparirà più sostanziale che formale; e verrà fatto di dubitare che il Di Capua potesse raggiungere integralmente il suo scopo.

Un buon affare, vendendo, lo avevano fatto certamente i Badoèr. Ne fece uno altrettanto buono il Di Capua? Noi non possiamo rispondere, perché la nostra ricerca, nel lontano 1940, si arrestò a questo punto; né i luttuosi avvenimenti del 1943 hanno poi consentito di riprenderla. Tuttavia, non è detto che tra le tante carte superstiti al rogo del 1943 e le fonti a stampa che ricordano Bartolomeo Di Capua non possano trovarsi altre notizie. Ma, questo, è un altro discorso.

NICOLA NICOLINI

A P P E N D I C E

I

PRO PETRO DE VENECHIIS

A.S.N., *Registri Angioini*, voll. XII, f. 106a e LVII, ff. 127b-128a.

1291 novembre 19 (V ind.) Napoli.

Scriptum est eidem iusticiario [Terre Laboris et Comitatus Molisii] etc. Accedens ad presenciam nostram Petrus, filius quondam Marini Baduarii de Veneciis, Nobis humiliter supplicavit ut cum, mortuo nuper predicto patre suo, eius se dicat legitimum filium et heredem, natu et etate maiorem, iureque¹ Francorum viventem, ipsum ab hominibus terre feudalibus, quam dictus quondam pater suus, quoad vixit², in iurisdictione vestra iuste et racionabiliter tenuit, ... [et] ipse ... successionem paternam nunc racionabiliter teneri et possideri se asserit, assecurari iuxta regiam consuetudinem mandaremus. Nos autem, certificari volentes de tempore mortis dicti patris ipsius, et si supplicans ipse fuit et est legitimus filius et heres eiusdem, et si dictus pater suus iuste tenuit et possedit, ut dixit, aliqua bona feudalibus, que et ubi, quo iure et a quo, et si cum hominibus vel sine hominibus, et si est feudum quaternatum vel non, et si est pheidum integrum vel quota pars feudi, et si bona ipsa feudalibus in capite a Curia nostra tenuit vel ab aliquo comite seu barone et [a] quo, et de servitio consueto et debito, quod pro huiusmodi bonis feudalibus regie Curie debetur; et si vivebat in iure Francorum vel Langobardorum, ac de annuo valore bonorum ipsorum

¹ Pr. lett.: « iurisque ».

² Pr. lett.: « quo adiuixit ».

per partes et membra, in quibus consistunt, et si tam dictus pater ipsius quam ipse fideles regii fuerint, et erga Maiestatem regiam tempore turbacionis proximo preterite et presentis fideliter se gesserunt; devocioni vestre precipiendo mandamus quatenus de predictis omnibus inquisitionem cum diligentia faciatis, et eam factam sub sigillo vestro magistris racionalibus magne regie Curie transmittatis, ut, visa et discussa inquisitione predicta, ad assecurationem dictorum vassallorum, iuxta nostrum beneplacitum, et secundum formam que servatur in talibus, procedatur, cauti [ut] non aliud quam quod inde inveneritis et scripseritis per alium possit ullo umquam tempore inveniri. Data Neapoli, die XVIII novembris quinte indictionis.

II

PRO [PARTE] MARCHISINE BADUARIE

A.S.N., *Registri Angiointi*, vol. LXI, f. 127a.

1293 giugno 20 (VI ind.) Tarascona.

Karolus secundus ... iusticiario Terre Laboris et Comitatus Molisii ... Pro parte Marchisine Baduarie, mulieris, vidue relicte condam Marci Baduarii, et Petri, nepotis eius, de Veneciis, fidelium nostrorum, Magestati nostre fuit humiliter supplicatum ut, cum quedam bona feodalia, que ipsi in decreta tibi provincia ex concessione Curie nostre tenent, a³ bonis et possessionibus vicinorum, que eis contigua sunt, non sint certis finibus et terminis limitata, et, ex hoc, inter homines, qui bona seu possessiones ipsis bonis feudalibus contigua tenent, et procuratorem eorundem scandala multociens⁴ oriantur, in evitacione totius scandali predicta bona feodalia debitis limitari limitibus et terminis⁵ terminari benignius mandaremus ... Precipimus quatenus statim, ... vocatis procuratore Fisci nostri, qui iura nostre Curie tueat[ur], et aliis qui fuerint evocandi, de finibus dictorum bonorum ... per homines fidedignos et ipsius rei conscios, inquisitionem facias diligentem, et ... bona ipsa feodalia per fines lapideos, qui vulgariter *termini* nuncupantur, termines⁶ et decidas: nostre Curie reservato quod, si aliqua parcium ... [per] limitationem ... asseret se gravatam, liceat Nobis predictam limitationem ... corrigere et, prout conveniens et iustum fuerit, emindare.

Interim, tamen, iniungas sub certa pena tam hominibus, qui possessiones ... predictis bonis ... contigua tenent, quam procuratori dictorum Marchisine et Petri ... quod, contenti finibus et terminis supradictis, alter alterum super predictis bonis et ultra predictos terminos aliquatenus non offendat, ita quod aliqua parcium ad Nos⁷ recurrere propter ea non cogatur; faciens fieri de terminacione ... tria publica consimilia instrumenta, quorum unum, custodiendum in Archivo nostro, reponi facias; et reliqua duo partibus ipsis, unum, videlicet, ex eis procuratori ... supplicancium, et reliquum alteri parti instanter debeas assignare. Data Tharascone, anno Domini MCCXCIII, die XX iunii sexte indictionis, regnorum nostrorum anno nono.

³ Cod.: « et ».

⁴ Cod.: « multociens ».

⁵ Pr. lett.: « terminus ».

⁶ Cod.: « terminies ».

⁷ Pr. lett.: « vos ».

III

PRO BENEVENUTA MULIERE

A.S.N., *Registri Angioini*, voll. LXVIII, f. 129a e LXIX, f. 267b.

1294 agosto 31 (VII ind.) Aquila.

Scriptum est Angelo de Pando de Scala, iuris civilis professori, fideli suo etc. De questione versata hinc⁸ hatenus inter Paganum de Luca, procuratorio nomine, pro parte Marchisine Baduarie et Marini Baduarii de Veneciis, matris et filii, ex parte una, et notarium Ricardum dictum Principem de Neapoli, similiter procuratorio nomine et pro parte Benevenute Pandone, uxoris Adenulfi Pandoni de Capua, militis, ex altera, de tertiaria videlicet, quam sibi dicta Benevenuta per quondam Iohannem, filium Raonis, premortuum alterum virum suum, in bonis eius feudalibus, que nunc dicti mater et filius veneti possidere dicuntur, asserit hatenus legitime constitutam, olim in Magna nostra Curia diutius litigata, tandem contra Benevenutam eandem ex causa ipsa sententia, ut dicitur, lata fuit. Sicque cognitione cause huiusmodi, per⁹ appellationis interiecte remedium, ad nostram audienciam devoluta, pro parte Benevenute prefate Nobis ... supplicatur ut ad decisionem illius procedi facere dignemur. Nos autem ... mandamus quatenus processum questionis eiusdem, cum appellationis interpositione prefate, a vicemagistro iusticiario et iudicibus Magne Curie presencium auctoritate requirens ac recipiens, deinde, notatis partibus in causa appellationis eiusdem, servato iuris ordine, procedere studeas, ... proviso sic in hac parte procedere quod neutra dictarum parcium de defectu iusticie conqueratur. Data Aquile, per locumtenentem prothonotarii Regni Sicilie etc., die ultimo augusti septime indictionis.

IV

PRO BONAVENTA PANDONI

A.S.N., *Registri Angioini*, vol. LXVIII, f. 141a.

1294 agosto 31 (VII ind.) Aquila.

Scriptum est magistro iusticiario vel eius locumtenenti, vicemagistro iusticiario et iudicibus Magne Curie etc. Questionem, que vertit inter Marchisinam Baduariam et Marinum Baduarium de Veneciis ... ex parte una, et Benevenutam uxorem Adenulfi Pandoni de Capua ... ex altera, in causa ... appellationis ad Maiestatem nostram exinde interiecte, Angelo de Pando ... commisimus ... iuris ordine terminandam ... Mandamus quatenus processum questionis eiusdem, cum interiectione appellationis eiusdem, ad requisicionem dicti Angeli sub sigillis vestris auctoritate presencium assignetis eidem. Datum Aquile, per locumtenentes prothonotarii etc., die ultimo augusti septime indictionis.

⁸ Pr. lett.: « huic ».

⁹ Pr. lett.: « pro ».

V

PRO BARTHOLOMEO DE CAPUA MILITE

A.S.N., *Registri Angioini*, voll. LXVII, f. 171a e CLXII, f. 50b.

1295 febbraio 23 (VIII ind.) Roma.

Scriptum est Berterando Artus, militi, iusticiario Terre Laboris et Comitatus Molisii, fideli suo etc. Supplicavit Excellentie nostre Bartholomeus de Capua, miles, Regni Sicilie prothonotarius et Mangne (*sic*) Curie nostre magister racionalis, ... ut, cum ipse emerit a Badohario, filio quondam Marci Badoharii, civis veneti, vendente procuratorio nomine pro parte Marchisine, matris sue, et Petri Badoharii de Perega, filii primogeniti quondam Marini Badoharii, primogeniti dicti Marci et fratris predicti Badoharii, bona omnia feudalia, que fuerunt quondam Alexandre, filie quondam Iohannis Raonis de Capua et uxoris olim Robberti de Azia militis, sita in eadem civitate Capue et pertinentiis eius, cum omnibus iuribus, vassallis et redditibus (*sic*), rationibus et pertinentiis suis, concessa dudum per clare memorie dominum patrem nostrum eidem Marco et Marchisine coniugibus et heredibus eorundem, interveniente ad hoc nostre voluntatis assensu, assecurari eum ab¹⁰ hominibus bonorum ipsorum, vassallis suis, iuxta Regni consuetudinem, mandaremus. Cuius, itaque, in hac parte supplicatione admissa, quia dictus prothonotarius pro bonis ipsis ligium in manibus nostris fecit homagium et fidelitatis prestitit iuramentum, ... mandamus quatenus, recepto prius pro Nobis a dictis hominibus et vassallis, quos idem prothonotarius, ex causa emptionis eiusdem, racionabiliter tenet et possidet, fidelitatis debito iuramento, facias dicto prothonotario vel suo ... nuncio, iuxta consuetudinem dicti Regni, assecurationis debite sacramenta prestari, ac de omnibus consuetis et debitis intendi et etiam responderi, iuribus Curie nostre et cuiuscumque alterius semper salvis. Data Rome, per magistros racionales etc., die XXIII februaryi octave indictionis.

VI

PRO PROTHONOTARIO

A.S.N., *Registri Angioini*, voll. LXVII, f. 35b e LXXVII, f. 25a.

1295 febbraio 25 (VIII ind.) Roma.

... Universis ... Supplicavit Excellentie nostre Bartholomeus de Capua ... ut, cum ipse bona pheidalia, que fuerunt ... dudum concessa ... quondam Marco Badohario, civi veneto, et Marchisine mulieri, ... velit tradere in dotem ... Thomasio de Marsano, genero suo, pro Iohanna, filia eius, uxore dicti Thomasio, licenciam inde sibi gratiose concedere dignemur, Nos autem ei, quod predicta bona feudalia predicto Thomasio ... possit in dotem ... tradere, ... plenam et liberam de certa nostra scientia in speciali gratia tenore presencium concedimus facultatem, ... iuribus ... salvis. Data Rome, per magistros racionales etc, die XXV februaryi octave indictionis.

¹⁰ Pr. lett.: « et ».

VII

PRO DOMINO BARTHOLOMEO DE CAPUA ¹¹

A.S.N., *Registri Angioini*, voll. CXXVII, f. 170a e CLXII, f. 51b ¹².

1295 febbraio 25 (VII ind.) Roma.

Scriptum est iusticiario Terre Laboris ... Cum Bartholomeus de Capua ... disponat dare ac tradere ¹³ Thomasio de Marzano ¹⁴, genero suo, in dotem et nomine dotis pro Iohanna filia eius, uxore predicti Thomasii, bona pheudalia, que fuerunt quondam Alexandre, filie quondam Iohannis filii Rahonis ¹⁵ de Capua, ... concessa ... per ... patrem nostrum ¹⁶ quondam Marco Baduario civi veneto, ... precipimus quatenus, postquam tibi per speciale nuncium vel licteras ... prothonotarii ... ipsum bona eadem ... dicto Thomasio ... tradidisse ¹⁷ constiterit, recepto prius pro ¹⁸ Nobis ab hominibus vassallis, quos idem Thomasius ... racionabiliter tenebit et possidebit, fidelitatis ¹⁹ debito iuramento, eidem Thomasio vel eius pro eo ²⁰ nuncio facias ... assecuracionis debite sacramenta prestari ... Data Rome, per magistros racionales etc., die XXV februarii octave indictionis.

VIII

PRO DOMINO BARTHOLOMEO DE CAPUA ²¹

A.S.N., *Registri Angioini*, voll. CVI, f. 199a e CIX, ff. 6b-7a ²².

1301 febbraio 11 (XIV ind.) Napoli.

Scriptum est iusticiario Terre Laboris ... Supplicavit Excellentie nostre Bartholomeus de Capua, miles, logetheta et prothonotarius Regni Sicilie, ... ut, cum ipse habebat quoddam feudum, quod fuit quondam ²³ Alexandre filie ²⁴ Raonis, situm in Capua et pertinentiis eius, concessum dudum ²⁵ per ... patrem nostrum Marco Baduario ²⁶ et Marchisine coniugibus, civibus venetis, pro quo certum servicium Curie nostre prestare tenetur et debet, de ²⁷ feudo ipso multa sunt alienata, occupata illicite ²⁸ seu distracta, revocari illa ad ius et proprietatem dicti feudi ac inspici regesta ²⁹ Re-

¹¹ R. 162: « Pro Bartholomeo de Capua ».

¹² Si è seguito il testo esibito dal vol. CXXVII, assai più corretto, dando in nota le principali varianti del vol. CLXII.

¹³ R. 162: « disponere dicit vendere ».

¹⁴ R. 162: « Marzario ».

¹⁵ R. 162: « Raonis ».

¹⁶ Il 12 maggio 1273: cfr. *Cod. dipl. cit.*, pp. 58 sgg., n. 76.

¹⁷ R. 162: « tradixisse ».

¹⁸ R. 162: « a ».

¹⁹ R. 162: « fidelitati ».

²⁰ R. 162: « vel pro eo ».

²¹ R. 109: « Pro Bartholomeo de Capua ».

²² Molto più corretto il testo un tempo esibito dal vol. 109: si è tentato qui un testo, il più esatto possibile, tratto dalle due redazioni, avvertendo in nota delle varianti.

²³ R. 106: « coddam ».

²⁴ R. 106: « filij ».

²⁵ Il 12 maggio 1273: cfr. *Cod. dipl. cit.*, l. c.

²⁶ R. 106: « Bauduario ».

²⁷ R. 106: « et de feudo ».

²⁸ R. 106: « illiciter »; reg. 109: « in illicite ».

²⁹ Per « regesta ».

galie³⁰, ubi iura et bona³¹ dicti feudi describuntur particulariter in dicta concessione facta eisdem coniugibus, benignius mandaremus. Cuius supplicacionibus inclinati, nec minus pro interesse nostre Curie principaliter et prewise (*sic*) pensantes grave Nobis fore dispendium feuda nostra diminui, ex quibus prestatur servicium pro defensione reipublice et coniugum³², predicta regesta inspicere seriose mandavimus, et est in ipsis inventum bona et³³ iura contenta in quaterno uno, quem tibi sub parvo sigillo nostro³⁴ transmittimus, predictis Marco et Marchisine³⁵ coniugibus per ... patrem nostrum in feudum fuisse concessa, ... mandamus quatenus, certificatus que bona aut iura idem Bartholomeus tenet de prefato feudo, de bonis in quaterno predicto distinctis, que idem³⁶ ex iusto titulo ex nostra³⁷ permissione quesivit³⁸, reliqua, in dicto quaterno contenta, per quascumque personas teneantur, que iustum titulum de bonis ipsis cum licentia nostre Curie non ostendant, summarie, de plano, sine strepitu, figura iudicii et oblatione libelli, ad ius et proprietatem dicti feudi studeas legitime revocare, cum non sit ulterior habenda³⁹ cognicio de hiis que tam notorie constat fore feudalia, et occupata, alienata et illicite esse⁴⁰ distracta: occupatos vero redditus sive census, in quibuscumque [locis?] existant, in quaterno ipso distinctos, vel secundum, ad predictam formam, ius et proprietatem dicti feudi revoces; vel bona unde ipsi redditus vel census debentur tamquam commissa propter censum seu canonem⁴¹ legitimo tempore non solutum, sicut elegerit⁴² logotheta prefatus, ad idem (*sic*) ius et proprietatem revocare instancius, prout iustum fuerit, non obmictas⁴³. Et, ut occupacionis dicti feudi imposture⁴⁴ materia subtrahatur, volumus quod tam vassallos dicti feudi, quos nunc tenet dictus logotheta, quam illos, quos per tuam indaginem, ut predicatur, revocari contingeret, nec non et prestantes redditum⁴⁵ sive censum compellas, captis pignoribus et multis indicibus⁴⁶, que⁴⁷ designent⁴⁸ et indicent terras, pro quibus vassallagium et redditum sive censum dicto logothete, ratione dicti feudi, facere constringuntur⁴⁹; proviso quod ad ea, que Curia nostra tenet, vel [que] alicui per eandem Curiam sint concessa seu ad annuum censum per officiales Curie nostre locata, aut forestis nostris aut solaciis deputata, manus tuas, pretextu presencium, aliquatenus non extendas. Data Neapoli, per venerabilem patrem P[etrum] licerensem episcopum, cancellarium etc., die undecimo februari decimequarte indictionis.

³⁰ Cod.: « regalia ».

³¹ R. 106: « bona et iuria ».

³² Cod.: « coniungi ».

³³ R. 106: « seu ».

³⁴ R. 109: « parvo sigillo ».

³⁵ R. 106: « Marbesine ».

³⁶ Cod.: « quod quidem ».

³⁷ R. 106: « vestra ».

³⁸ R. 106: « connessivit ».

³⁹ R. 106: « habeunda ».

⁴⁰ Cod.: « sint ».

⁴¹ R. 106: « cariorem ».

⁴² R. 106: « elegerint ».

⁴³ R. 106: « obmictit ».

⁴⁴ R. 106: « impositorum »; R. 109: « inpostorum ».

⁴⁵ R. 106: « necnon et tenentes, prestantes sive redditum sive censum ».

⁴⁶ Cod.: « multis in dictis ».

⁴⁷ Cod.: « quod ».

⁴⁸ R. 106: « desinnet ».

⁴⁹ R. 109: « costringuntur ».